



COMUNE DI SANTU  
LUSSURGIU  
Provincia di Oristano

**Regolamento comunale per la  
disciplina generale delle  
entrate**

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

## ➤ INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

- ARTICOLO 01 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 02 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 03 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 04 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI
- ARTICOLO 05 - CERTEZZA DELLE NORME
- ARTICOLO 06 - PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
- ARTICOLO 07 - SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

### **CAPO II - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E ALTRI SOGGETTI**

- ARTICOLO 08 - SERVIZI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
- ARTICOLO 09 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI
- ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
- ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI DI ATTI E INFORMATIVE DA PARTE DI UFFICI COMUNALI
- ARTICOLO 12 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
- ARTICOLO 13 – TUTELA DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 14 – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI
- ARTICOLO 15 – DIRITTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE

### **CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO**

- ARTICOLO 16 - OGGETTO
- ARTICOLO 17 - MATERIE OGGETTO D'INTERPELLO
- ARTICOLO 18 - PROCEDURA
- ARTICOLO 19 - EFFETTI
- ARTICOLO 20 - COMPETENZA

### **CAPO IV – ENTRATE COMUNALI – GESTIONE E RISCOSSIONE**

- ARTICOLO 21 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
- ARTICOLO 22 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE
- ARTICOLO 23 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE
- ARTICOLO 24 - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
- ARTICOLO 25 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
- ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI
- ARTICOLO 27 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO – POTERI ISPETTIVI
- ARTICOLO 28 - PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE E RISCOSSIONE COATTIVA
- ARTICOLO 29 – SANZIONI ED INTERESSI
- ARTICOLO 30 - RATEAZIONE
- ARTICOLO 31 - DILAZIONE E SOSPENSIONE DEDL PAGAMENTO
- ARTICOLO 32 – LIMITE MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI
- ARTICOLO 33 – ISTANZE DI RIMBORSO

## **CAPO V – COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI**

- ARTICOLO 34 - OGGETTO
- ARTICOLO 35 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
- ARTICOLO 36 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI DI DIVERSA NATURA
- ARTICOLO 37 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI DI DIVERSA NATURA IN CASO DI SOGGETTO DEFUNTO

## **CAPO VI – ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

- ARTICOLO 38- FINALITÀ DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ARTICOLO 39- AMBITO DI APPLICAZIONE
- ARTICOLO 40- EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ARTICOLO 41- RIDUZIONE DELLE SANZIONI
- ARTICOLO 42- UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ARTICOLO 43- INIZIATIVA
- ARTICOLO 44- PROCEDIMENTO D'UFFICIO – INVITO ALLA COLLABORAZIONE TRA CONTRIBUENTE E UFFICIO
- ARTICOLO 45- EFFETTI DELLA MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 46- CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO
- ARTICOLO 47- AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 48- EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
- ARTICOLO 49- INVITO A COMPARIRE
- ARTICOLO 50- PRECLUSIONI AL PROCEDIMENTO E RINUNCIA ALL'ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 51- ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
- ARTICOLO 52- ATTO DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ARTICOLO 53- ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO
- ARTICOLO 54- TERMINE E MODALITÀ DEL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
- ARTICOLO 55- VERSAMENTO RATEALE
- ARTICOLO 56- QUIETANZA DI PAGAMENTO
- ARTICOLO 57- PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO

## **CAPO VII - AUTOTUTELA**

- ARTICOLO 58- AUTOTUTELA

## **CAPO VIII – NORME FINALI**

- ARTICOLO 59– DISPOSIZIONI FINALI

## ➤ Capo I – Disposizioni generali – Statuto del contribuente

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n° 446, disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Santu Lussurgiu.
- 2) Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre norme legislative non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie, in quanto compatibili.

### **Articolo 2 – Finalità e principi generali del Regolamento**

- 1) Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

### **Articolo 3 – Statuto del contribuente**

- 1) Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 2, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
  - Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
  - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
  - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
  - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

### **Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari**

- 1) Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
- 2) Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
- 3) I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
- 4) Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero parte di essa, il Comune e gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate provvedono all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

### **Articolo 5 – Certezza delle norme**

- 1) Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.
- 2) Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello, secondo la disciplina di cui al Capo III del presente Regolamento.

### **Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali**

- 1) Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo II di questo Regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

### **Articolo 7 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari**

- 1) I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
- 2) Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:
  - Vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
  - Viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo V del presente Regolamento.

### **➤ Capo II – Rapporti con i contribuenti e altri soggetti**

#### **Articolo 8 – Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali**

- 1) Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
  - Apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;
  - Attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
  - Affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
  - Distribuzione di vademecum informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore;
  - Comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

#### **Articolo 9 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali**

- 1) Il Comune, anche tramite i soggetti incaricati della gestione delle proprie entrate, collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali, e di rendere più agevoli i relativi adempimenti a carico dei contribuenti.

#### **Articolo 10 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria**

- 1) Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivo lo sportello dell'ufficio tributi, aperto tutti i lunedì dalle ore 15,30 alle 18,30 e tutti i mercoledì ed i venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
- 2) Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
- 3) Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax ed informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento; le comunicazioni e dichiarazioni inviate a mezzo fax devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 4) Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l'esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme delle procedure previste dall'ordinamento vigente. La corretta e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.

#### **Articolo 11 – Comunicazioni di atti e informative da parte di uffici comunali**

- 1) Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione debitoria del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o

a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica. Il contribuente può comunque presentare tali documenti ed informazioni al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

- 2) L'ufficio comunale competente riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici comunali preposti una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, quali rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque e di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari.

#### **Articolo 12 – Conoscenza degli atti e semplificazione**

- 1) Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
- 2) La notifica può essere effettuata anche:
  - Direttamente dall'ufficio tributi con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
  - Mediante notifica dell'atto nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, da parte di persona addetta all'ufficio predetto.

#### **Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del Contribuente**

- 1) I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune.

#### **Articolo 14 – Diritti e garanzie del Contribuente sottoposto a verifiche fiscali.**

- 1) Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente.
- 2) Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
- 3) Su richiesta del contribuente e solo in caso di motivate e accertate difficoltà oggettive, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta.
- 4) Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
- 5) La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
- 6) Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

### **Articolo 15 – Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del comune.**

- 1) Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di cui al successivo art. 21 comma 1).

### ➤ **Capo III– Diritto d'interpello**

#### **Articolo 16 – Oggetto**

- 1) Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 11 della Legge 27/07/2000 n° 212 e art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e, disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

#### **Articolo 17 – Materie oggetto d'interpello**

- 1) I contribuenti possono presentare istanze sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali, che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.

#### **Articolo 18 – Procedura**

- 1) L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio tributi del Comune di Santu Lussurgiu, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso, il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
- 2) La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari, salvo possibilità di concedere, da parte dell'Ufficio competente, la sospensione dei termini di pagamento dell'atto oggetto di interpello nell'ambito del potere di autotutela.
- 3) Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 20, comma 2), del presente Regolamento, il termine per la risposta è di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
- 4) Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

#### **Articolo 19 – Effetti**

- 1) La risposta all'istanza di interpello vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
- 2) Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
- 3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 18.
- 4) Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa, anche giurisprudenziale, deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento.

#### **Articolo 20 – Competenza**

- 1) Competente a gestire la procedura di interpello è il responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
- 2) Il responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 18 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

## ➤ Capo IV – Entrate comunali – Gestione e riscossione

### **Articolo 21 – Individuazione delle entrate comunali**

- 1) Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:
  - a. Le entrate tributarie;
  - b. Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - c. Le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - d. Le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - e. Le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
  - f. Le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  - g. Le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
  - h. Le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
  - i. Le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
- 2) Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e di altri enti del settore pubblico.

### **Articolo 22 – Regolamenti per tipologia di entrate**

- 1) Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste dal medesimo.

### **Articolo 23 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

- 1) Le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera dell'organo competente, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
- 2) Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

### **Articolo 24 – Gestione e riscossione delle entrate**

- 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
- 2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire l'entrata direttamente.
- 3) La gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, può essere affidata, anche disgiuntamente, dal Comune:
  - a. Alle aziende speciali ed alle società previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 mediante convenzione;



- b. A soggetti privati mediante gara ad evidenza pubblica tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
- 4) La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

### **Articolo 25 – Soggetti responsabili delle entrate**

- 1) Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
- 2) In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
  - a. Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
  - b. Sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c. Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d. Dispone i rimborsi;
  - e. Partecipa al procedimento contenzioso;
  - f. Esercita il potere di autotutela;
  - g. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
  - h. Compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
  - i. Assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.
  - j. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
- 3) In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio finanziario, cui appartiene l'ufficio tributario.

### **Articolo 26 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali**

- 1) Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 36 della Legge 23/12/2000 n° 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
- 2) Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante le soluzioni di seguito indicate:
  - a. Versamento con bollettini di conto corrente postale, intestati al Comune di Santu Lussurgiu;
  - b. Versamento in contanti presso le sedi della Tesoreria Comunale;
  - c. Versamento in contanti al soggetto eventualmente incaricato della riscossione;
  - d. Bonifico bancario o postale sui conti correnti intestati al Comune di Santu Lussurgiu.
- 3) In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
- 4) Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

### **Articolo 27 – Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi**

- 1) I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, per la parte di competenza, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 2) Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.

- 3) Gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.

#### **Articolo 28 – Provvedimenti di accertamento di entrate e riscossione coattiva**

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 3) Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 4) Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
- 5) Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
- 6) I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
- 7) Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
- 8) Il comune con provvedimento adottato dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
- 9) I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
- 10) Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
- 11) I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

- 12) Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti.
- 13) I provvedimenti di accertamento e quelli per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e dei regolamenti comunali.
- 14) Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per le rispettive fattispecie. Per le entrate comunali non tributarie, si applicano le sanzioni previste dalla legge, o in mancanza dagli specifici regolamenti comunali.
- 15) Per gli atti menzionati nel presente articolo, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.2.1993 n. 39, e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995 n. 549.
- 16) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione del responsabile di servizio, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
- 17) Nel caso in cui insorga nei confronti dell'amministrazione un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, l'ufficio comunale competente può inviare solleciti di versamento, anche per telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive di accertamento ed eventuale riscossione coattiva. Le spese relative all'istruttoria ed all'invio del sollecito si intendono a carico del contribuente; per l'entità delle spese si rinvia alle determinazioni degli uffici preposti.
- 18) L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 29 - Sanzioni e Interessi**

- 1) Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.
- 2) Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
- 3) La misura annua degli interessi e' determinata nei limiti del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 30 – Rateazione**

- 1) Il presente articolo disciplina i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali.
- 2) Per tutte le entrate comunali, salvo diversa disposizione dei regolamenti specifici in materia, l'eventuale rateazione potrà essere concessa con provvedimento discrezionale del funzionario responsabile della specifica entrata qualora gli importi richiesti dall'Ente siano superiori alla somma di Euro 50,00;
- 3) Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni (anche se recepiti nei successivi atti di ingiunzione), nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (o nei successivi atti di ingiunzione), e salvo quanto stabilito dalla legge per la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, possono essere dilazionate con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, da presentare in ogni caso, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 4) La rateizzazione di cui al comma 3 del presente articolo deve avere le seguenti condizioni:
  - L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 100,00.

- Le rate devono avere cadenza mensile o bimestrale con scadenza l'ultimo giorno del mese e, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.
- La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni, nonché quando l'importo da rateizzare risulti complessivamente inferiore a Euro 200,00.
- Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 29 comma 3) del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione.

### **Articolo 31 - Dilazione e sospensione del pagamento**

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

### **Art. 32 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi**

- 1) Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di 2,00 Euro.
- 2) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Articolo 33 - Istanze di rimborso**

- 1) I rimborsi relativi a tributi comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a 2,00 Euro per anno.
- 2) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza applicando gli interessi in misura annua determinati nei limiti del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **➤ Capo V – Compensazioni tra crediti e debiti**

### **Articolo 34 – Oggetto**

- 1) E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
- 2) Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.
- 3) L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
- 4) La compensazione è approvata con proprio atto dal responsabile del servizio interessato, dopo apposita verifica d'ufficio delle istanze presentate dai contribuenti.

### **Articolo 35 – Compensazione tra crediti e debiti tributari**

- 1) Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso o può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi e anche in questo caso purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso

- 2) Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al responsabile del servizio finanziario, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, nel caso dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro trenta giorni dalla scadenza dell'acconto, una dichiarazione, redatta su apposito modulo, contenente almeno i seguenti elementi:
  - a. Generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
  - b. L'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
  - c. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità e per tributo;
  - d. L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

#### **Articolo 36 – Compensazione tra crediti e debiti di diversa natura**

- 1) Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali crediti di varia natura vantati nei confronti dell'Ente adeguatamente documentati ;
- 2) Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al responsabile del servizio interessato una dichiarazione, redatta su apposito modulo, contenente almeno i seguenti elementi:
  - a. Generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
  - b. L'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
  - c. L'esposizione analitica dei crediti vantati nei confronti dell'Ente;
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza sarà saldata dall'Ente con apposito mandato di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di avvenuta compensazione.

#### **Articolo 37 – Compensazione tra crediti e debiti di diversa natura in caso di soggetto defunto**

- 1) Nel caso di decesso di un soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, gli eredi potranno detrarre dalla quota dovuta eventuali crediti di varia natura vantati nei confronti dell'ente dal medesimo soggetto defunto.
- 2) L'erede o gli eredi che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente dovranno presentare al responsabile del servizio interessato una dichiarazione, redatta su apposito modulo, contenente almeno i seguenti elementi:
  - a. Generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
  - b. Generalità e codice fiscale del soggetto defunto;
  - c. L'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
  - d. L'esposizione analitica dei crediti vantati nei confronti dell'Ente;
- 3) Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli eredi (art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000).
- 4) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza sarà saldata dall'Ente all'erede o agli eredi, con apposito mandato di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di avvenuta compensazione.

### **➤ Capo VI – Accertamento dei tributi comunali con adesione del contribuente**

#### **Articolo 38 – Finalità della definizione dell'accertamento con adesione**

- 1) La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e il Comune di Santu Lussurgiu si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

### **Articolo 39 - Ambito di applicazione**

Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei tributi comunali. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

- 1) Quelle relative a controlli effettuati d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- 2) Quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, del tributo riferito alla stessa base imponibile ancora oggetto dell'imposizione in capo allo stesso Contribuente, allorché:
  - a. l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
  - b. risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
  - c. risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

### **Articolo 40 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione**

- 1) L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
- 2) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato d'ufficio.
- 3) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina in vigore nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.

### **Articolo 41 - Riduzione delle sanzioni**

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- 2) La riduzione della sanzione prevista nel comma precedente concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina del tributo in questione.

### **Articolo 42 - Ufficio e responsabile del procedimento**

- 1) Competente alla definizione dell'accertamento è il servizio finanziario del Comune di Santu Lussurgiu nella persona del Responsabile del servizio finanziario, ovvero del responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.

### **Articolo 43 – Iniziativa**

- 1) Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente, ovvero su istanza dal Contribuente, secondo le modalità di seguito stabilite.

### **Articolo 44 - Procedimento d'ufficio - Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio**

- 1) L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica, un invito a comparire, in data non anteriore a trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso; nell'invito devono essere indicati:
  - a. la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
  - b. il tributo oggetto dell'accertamento;
  - c. gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
  - d. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - e. la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 41;
  - b. l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli seguenti, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
- 2) Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.

#### **Articolo 45 - Effetti della mancata comparizione del Contribuente**

- 1) La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente.
- 2) Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

#### **Articolo 46 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio**

- 1) Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
- 2) I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati per scritto.
- 3) Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, al quale viene conferita procura speciale per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
- 4) Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
- 5) L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
- 6) Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.
- 7) A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

#### **Articolo 47 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente**

- 1) Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio che ha emesso l'avviso la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art 46, mediante istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, indicando le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.
- 2) Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

#### **Articolo 48 - Effetti della presentazione dell'istanza**

- 1) Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
- 2) Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.
- 3) Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente.

#### **Articolo 49 - Invito a comparire**

- 1) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 48, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 44, nei modi e nei termini previsti da detto articolo.
- 2) Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 47 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

#### **Articolo 50 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente**

- 1) La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente; se successiva all'avvio del procedimento comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 47.

#### **Articolo 51 - Attività istruttoria**

- 1) L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati.
- 2) A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura.

#### **Articolo 52 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione**

- 1) Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella, stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
- 2) Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
  - a. gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
  - b. la motivazione della definizione;
  - c. le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
  - d. le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 55.
- 3) La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal Responsabile del servizio finanziario, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.

#### **Articolo 53 - Esito negativo del procedimento**

- 1) Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2) Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 52 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A R.
- 3) In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.



#### **Articolo 54 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute**

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, ovvero dell'esito negativo della procedura, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 52 e 53.

#### **Articolo 55 - Versamento rateale**

- 1) Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente; si applica la disciplina prevista nel presente Regolamento.
- 2) Nell'ipotesi in cui sia stato concesso il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 52 e 53.

#### **Articolo 56 - Quietanza di pagamento**

- 1) Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
- 2) Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
- 3) L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al Contribuente di prestare idonea garanzia, il rilascio di copia dell'atto sarà subordinato all'avvenuta ricezione della documentazione attestante la prestazione della garanzia.

#### **Articolo 57 - Perfezionamento del procedimento**

- 1) L'accertamento con adesione del Contribuente si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 54, 55 e 56.

### **➤ Capo VII – Autotutela**

#### **Articolo 58 – Autotutela**

- 1) Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il soggetto responsabile della risorsa di entrata può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività, con provvedimento motivato, sia a seguito di istanza di parte dell'interessato, che di procedimento avviato d'ufficio.
- 2) In pendenza di giudizio, l'annullamento / rettifica di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a. grado di soccombenza dell'Amministrazione;
  - b. valore della lite;
  - c. costo della difesa;
  - d. costo della soccombenza;
  - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3) Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il soggetto responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare/rettificare il provvedimento.
- 4) L'atto di annullamento/rettifica deve essere firmato dal soggetto responsabile della risorsa di entrata, e notificato all'interessato.
- 5) In caso di istanza di parte diretta ad ottenere l'annullamento/rettifica del provvedimento, l'eventuale diniego dell'ufficio competente deve essere comunicato all'interessato.

- 6) L'atto di annullamento/rettifica può essere disposto anche per un provvedimento divenuto definitivo, in relazione ad un provvedimento manifestamente illegittimo, ed in particolare nelle ipotesi di:
  - a. doppia applicazione o imposizione;
  - b. errore di persona;
  - c. errore sul presupposto;
  - d. prova di pagamenti regolarmente seguiti;
  - e. errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
  - f. mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.
- 7) Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
- 8) La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'ufficio competente, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
- 9) In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'ufficio competente e gli organi di giustizia competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

### ➤ **Capo VIII – Norme finali**

#### **Articolo 59 – Disposizioni finali**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2008.
- 2) A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.